COMUNE DI ROSELLO



(Provincia di Chieti)

Piazza Municipio n.1 – 66040 – ROSELLO (CH) Tel. 0872 948131 Fax 0872 948093 C.F. 81002970697 – P.I. 01217040698

www.comunerosello.it e-mail: info@comune.rosello.ch.it Pec: rosello.comune@larpec.com

I.M.U. ANNO 2024 AVVISO AI CONTRIBUENTI VERSAMENTO SALDO

Il giorno <u>16 DICEMBRE 2024</u> scade il termine per il pagamento della seconda rata dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U).

VERSAMENTO -

I contribuenti dovranno versare la seconda rata, pari al 50%, sulla base delle seguenti aliquote deliberate per l'anno 2024 con atto consiliare n. 36 del 22.12.2023:

- 6,00 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze detrazione euro 200,00 -
- 10,6 per mille per le unità immobiliari della categoria A non adibite ad abitazione principale;
- 10,6 per mille altri immobili;
- 10,6 per mille per le aree edificabili;
- 10,6 per mille per le unità immobiliari della categoria D;
- 1,00 per mille fabbricati rurali strumentali.

Per l'applicazione del tributo vanno prese in considerazione anche le norme contenute nel regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 08.07.2020.

E' necessario ed opportuno segnalare che con la legge n. 178 del 30.12.2020, è stata approvata una nuova regolamentazione dell'IMU per gli immobili posseduti in Italia da soggetti residenti all'estero, i quali nell'anno 2020 erano tenuti a versare per intero il tributo.

Le nuove disposizioni previste dall'art. 1 – comma 48 – della legge n. 178 del 30.12.2020, prevedono che a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU da versare è pari al 50%.

DICHIARAZIONE -

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione I.M.U. entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si sono verificate le variazioni indicate nel relativo modello di istruzioni ed in particolare nei casi in cui si voglia beneficiare della riduzione per inagibilità, inabitabilità, e comunque non desumibili d'ufficio.

Tutte le informazioni potranno essere richieste presso gli uffici comunali.

IL SINDACO F.to DR. ALESSIO MONACO